



Spettabile
Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Milano, 14 novembre 2014

Prot. n. 341/2014

Oggetto: Osservazioni assoRinnovabili al DCO 498/2014/R/GAS "Regolazione dell'accesso e dell'uso delle reti del gas degli impianti di produzione di biometano".

Spettabile Autorità,

in merito all'oggetto, la scrivente Associazione ritiene che l'utilizzo del biometano, oltre agli indubbi risvolti ambientali e di riduzione della dipendenza energetica dall'estero, costituisca un'importante opportunità - non certo fuori portata per il nostro Paese che ha maturato un'esperienza di prim'ordine nella produzione di biogas - per lo sviluppo di un'industria nazionale.

Tuttavia, il ritardo nella definizione della disciplina regolatoria impedisce lo sviluppo della filiera nazionale, a vantaggio dell'importazione di prodotti e tecnologie dall'estero, volta facendo perdere al nostro paese l'opportunità di sviluppare know how e competitività importanti oltre alle ricadute economiche e sociali sul territorio.

Nel ribadire la necessità di una **definizione immediata delle direttive** attese, assoRinnovabili desidera suggerire che tali direttive prevedano:

- La priorità di connessione alla rete per i produttori di biometano.
- La ridefinizione dei parametri di accettabilità stabiliti nel codice di rete (Riduzione dei livelli minimi e massimi dell'indice di Wobbe per i produttori di biometano).
- La garanzia per il produttore di biometano, da parte del gestore di rete, di una disponibilità media annua di rete di 8.400 ore a pieno carico.
- L'imposizione delle opere di connessione a carico del soggetto gestore della rete con la definizione di un tetto massimo di spesa per il richiedente la connessione (soluzione alla tedesca) ed i potenziamenti della rete a carico del gestore di rete.

Enunciata brevemente la propria posizione, l'Associazione, di seguito, fornisce le risposte puntuali al documento di consultazione, iniziando dal punto S1.

S1. Osservazioni sull'ipotesi di attribuire ai gestori di rete, in relazione alle immissioni in rete di biometano, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti l'ambito di discrezionalità e offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene debbano essere i Gestori di Rete i responsabili nel garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica delle immissioni in rete di biometano.

S2. Osservazioni sulle specifiche di pressione.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione si ritiene concorde con l'orientamento dell'Autorità che prevede di attribuire al Gestore di rete la definizione delle *Specifiche di Pressione* (dandone evidenza pubblica sul proprio sito). Inoltre il Gestore di rete dovrebbe stabilire i range di pressione per l'immissione in funzione del quantitativo di gas da trasportare nelle reti ed in quali casi è possibile il ritiro del biometano anche a valori di pressione inferiori al livello minimo garantito.

Si propone, inoltre, che l'allestimento e controllo della sezione per la regolazione della pressione nell'*Impianto di Consegna* sia di responsabilità tecnica del Produttore (per il rispetto delle *Specifiche di Pressione* emesse dal Gestore, previste dall'AEEGSI), mentre l'allestimento e controllo dell'omologa sezione nell'*Impianto di Ricezione* sia di responsabilità e controllo del Gestore di rete.

S3. Osservazioni sulle specifiche di qualità.

S4. Valutazioni sulla preferibilità, per questioni legate alla sicurezza nell'utilizzo del gas, di immissioni nella rete di trasporto che offrono in generale il vantaggio di veicolare maggiori quantitativi di gas e di essere meno prossime rispetto ai punti di prelievo degli utilizzatori finali.

S5. Nel caso si valuti come preferibile l'immissione nelle reti di trasporto, si ritiene opportuna l'introduzione di misure volte a ridurre la barriera rappresentata dai più elevati costi di connessione?

La proposta assoRinnovabili

S3. L'Associazione ritiene, che nell'attuale contesto di standstill, l'Autorità fissi le specifiche di qualità facendo riferimento alle disposizioni oggi in vigore, che devono essere applicate in modo non discriminatorio sia alle immissioni di gas naturale sia alle immissioni di biometano ed essere eventualmente adeguate in seguito all'evoluzione della normativa a livello europeo.

Si ritiene, inoltre, necessario definire il "biometano fuori specifica", le sue regole di intercettazione e le eventuali deroghe nel caso in cui sia possibile assorbire la variazione dei parametri di qualità in attesa dell'esaurirsi del transitorio fuori specifica. Si ricorda, infatti, che anche i codici di rete delle imprese di

trasporto prevedono casi di accettazione di gas fuori specifica, nel caso in cui siano realizzabili condizioni di miscelabilità tali da ottenere un gas che rispetti le specifiche di qualità.

Infine, si ritiene che sia l'Autorità a dover stabilire range di qualità per l'immissione in funzione del quantitativo di gas da trasportare nelle reti.

S4. Ribadendo il concetto che la possibilità di immettere biometano in modo indiscreto, a prescindere dalla localizzazione geografica, debba essere garantita, l'Associazione, in linea di principio, si ritiene contraria sulla preferibilità di immissioni di biometano nella rete di trasporto.

Conseguentemente, sarebbe opportuno valutare la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del biometano.

S5. Nel caso si valuti come preferibile l'immissione nelle reti di trasporto, si ritiene opportuna l'introduzione di misure volte a ridurre la barriera rappresentata dai più elevati costi di connessione, relativi non solo al costo di realizzazione, ma anche ai tempi di esecuzione e di ottenimento dei titoli abilitativi e di eventuali espropri.

S6. Osservazioni sui criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna.

La proposta assoRinnovabili

S6. L'Associazione ritiene che, al fine di promuovere lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano, sia imposta la priorità di immissione in rete del biometano rispetto all'immissione di gas fossile. Sulla base di questo presupposto dovrebbe essere il gestore di rete ad identificare i volumi giornalieri e i valori delle portate massime iniettabili in rete.

Inoltre si evidenzia che il *Profilo di Immissione* non potrà considerarsi invariante nel tempo: nel corso della vita dell'impianto di produzione di biometano, potrebbero manifestarsi esigenze gestionali tali da motivare una ridefinizione in termini migliorativi o peggiorativi dello stesso; occorrerebbe pertanto prevedere dei meccanismi di revisione periodica del *Profilo di Immissione* con le dovute misure compensative qualora la revisione comporti condizioni penalizzanti nei confronti del Produttore.

S7. Osservazione sui diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene necessario integrare il quadro di responsabilità proposto dall'Autorità con l'obbligo in capo al Gestore di Rete di presa in carico ai punti di consegna della rete definiti nel preventivo di connessione.



Si ritiene, inoltre, che debba essere l'Autorità a normare a livello nazionale, con procedure univoche, i rapporti comunicativi fra Gestore di Rete e Produttore per regolamentare al meglio eventuali casi di controversie.

Infine, si ritiene imprescindibile la socializzazione dei costi relativi al controllo della qualità del gas prodotto per l'immissione in rete.

S8. Osservazioni sull'odorizzazione.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene che la responsabilità relativa all'odorizzazione del biometano sia in capo al Gestore di Rete.

S9. Osservazioni sulla procedura di valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione.

La proposta assoRinnovabili

L'esito della valutazione di fattibilità dovrebbe comprendere l'individuazione del punto di consegna e la stima dei costi e dei tempi di realizzazione, tutti elementi essenziali per la valutazione da parte del produttore della convenienza tecnico-economica della connessione alla rete del gas, che rappresenta uno degli elementi di un progetto più ampio di produzione di biometano.

Si ricorda che il gestore di rete ha l'obbligo di connessione a terzi e pertanto si ritiene debba essere escluso il caso di diniego della connessione.

Inoltre, al fine di evitare eventuali comportamenti opportunistici da parte dei Gestori, si ritiene necessario prevedere l'obbligo di pubblicazione della procedura per la localizzazione del punto di consegna della rete e della procedura per la gestione delle richieste di connessione alla rete di impianti di produzione di biometano.

Si ritiene che il Gestore di Rete debba predisporre almeno due soluzioni con due diversi punti di consegna a diverse pressioni di immissione, dando al Produttore la possibilità di condividere con il Gestore le scelte, in modo da poter eseguire valutazioni tecnico-economiche e temporali per la realizzazione dell'allaccio. I tempi per redigere la fattibilità non devono superare i due mesi consecutivi e naturali. Nel caso in cui non sia tecnicamente ed economicamente conveniente la connessione proposta dal Gestore di Rete, cui è stata rivolta l'istanza, si propone che il destinatario della richiesta svolga attività di coordinamento con altri Gestori di Rete, affinché si concordi una soluzione di connessione fattibile nel rispetto dei tempi dichiarati.

Si ritiene opportuno consultare un elenco predisposto dall'Autorità dei Gestori di Rete responsabili per territorio di competenza, al fine di destinare correttamente la richiesta di connessione.

S10. Osservazioni sulla presentazione della richiesta di connessione.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene non sia necessario inserire nella richiesta di connessione il piano particellare del sito dell'impianto di produzione, ma che sia sufficiente una planimetria generale e catastale.

S11. Osservazioni sui criteri di localizzazione del punto di consegna.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene debba essere sempre definita una possibilità di connessione a prescindere dai costi ed, inoltre, sia escluso il caso di diniego. La risposta dovrebbe essere formulata sempre entro un certo limite massimo fisso ed indipendente dalla localizzazione della connessione.

S12. Osservazioni sulla comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene opportuno che nella comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione vengano indicati:

- gli importi della cauzione a garanzia delle spese di preventivazione differenziati nell'ipotesi che il produttore esprima la facoltà di eseguire il progetto esecutivo in proprio;
- gli importi della cauzione a garanzia delle spese di realizzazione differenziati nell'ipotesi in cui il produttore esprima la facoltà di eseguire in proprio le opere.

Si propone di ridurre la tempistica per la comunicazione dell'esito, la quale non dovrebbe superare i 30 giorni naturali consecutivi, o i 60 giorni solo nel caso di eventuali problematiche o complessità rilevate, opportunamente motivate con lettera (es. necessità di attendere risposte dai altri gestori di rete o di trasporto). La comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione dovrebbe comportare l'occupazione della capacità di rete dichiarata dal Gestore in seguito alla richiesta del Produttore.

Nel documento di risposta con il quale il Gestore comunica l'esito della fattibilità, si ritiene necessaria una motivazione dettagliata nel caso di diniego, mentre nel caso di risposta positiva dovrebbe essere prevista una relazione in cui siano evidenziati i seguenti elementi:

- localizzazione di massima del punto di immissione;
- profilo di immissione;
- specifiche di qualità;
- importo della cauzione a garanzia per la redazione del preventivo ed eventuale tempistica di redazione (se la complessità è tale da comportare una dilazione dei tempi maggiore rispetto a quella indicata nel DCO dall'A.E.E.G.S.I., ovvero tre mesi); questo importo inoltre dovrebbe essere differenziato nell'ipotesi che il Produttore esprima o meno in seguito la facoltà di far

eseguire le opere dal Gestore delle Rete o di eseguirle in proprio (in quanto, come proposto in seguito, il contenuto del preventivo e la relativa difficoltà di elaborazione, è differente);

- stima del costo della connessione;
- stima dei tempi di massima previsti per la realizzazione della connessione (con un margine di attendibilità dichiarato);
- condizioni di validità della comunicazione in merito alla fattibilità della connessione (sia in termini temporali, sia in termini di caratteristiche dell'immissione richiesta).

Un elemento che si ritiene opportuno introdurre nel documento di risposta è la "Validità del documento della fattibilità" che dovrebbe essere non inferiore a 180 giorni naturali consecutivi.

S13. Osservazioni sulla tempistica per la formalizzazione della richiesta di preventivo.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene che la richiesta di preventivo debba essere accompagnata dai seguenti elementi:

- ubicazione precisa del punto di consegna del biometano da parte del Produttore/Richiedente;
- eventuale richiesta di delega al Gestore di Rete per la realizzazione delle opere e l'acquisizione dei relativi titoli abilitativi;
- eventuale richiesta di prevedere una "utenza passiva", esplicitandone le relative caratteristiche;
- attestato di versamento della cauzione a garanzia per la redazione del preventivo.

Si ritiene che il produttore possa richiedere il preventivo di una delle due soluzioni proposte nella comunicazione di fattibilità da parte del Gestore (Osservazione S9). Nella richiesta di preventivo il produttore potrà esprimere la facoltà di eseguire in proprio l'iter autorizzativo, il progetto esecutivo e l'esecuzione dell'opera. Nel caso in cui il produttore decidesse di redigere il progetto esecutivo, i tempi di predisposizione del preventivo previsti (3 mesi previsti dal DCO) dovrebbero essere non superiori a 30 giorni naturali consecutivi. Si evidenzia che nel documento di consultazione non si accenna alla durata di validità del preventivo (non dovrebbe essere inferiore a 2 anni).

Un elemento che si ritiene opportuno introdurre nel documento di risposta è la "Validità del preventivo" che dovrebbe essere non inferiore a 360 giorni naturali consecutivi.

S14. Osservazioni su predisposizione di preventivo e progetto esecutivo.

L'Associazione ritiene che debba essere concessa la possibilità al Richiedente/Produttore di redigere autonomamente il progetto esecutivo nel rispetto degli standard dei codici di rete, che sarà in seguito sottoposto al Gestore di Rete per l'approvazione, che non dovrebbe essere superiore a 30 giorni naturali consecutivi.

Nel caso in cui il Produttore dovesse scegliere di affidare l'elaborazione del progetto esecutivo al Gestore di Rete, quest'ultimo dovrebbe consegnarlo unitamente al preventivo, cosicché il produttore possa

conoscere i dettagli relativi all'ingegnerizzazione di tutti gli elementi previsti. Oltretutto tale progettazione si ritiene necessaria per proseguire il processo autorizzativo.

Inoltre, si ritiene che la decisione da parte del produttore riguardo all'esecuzione in proprio dei lavori possa avvenire solamente in possesso di un progetto di dettaglio. Il preventivo dovrebbe indicare il contributo per la connessione anche nel caso in cui il produttore si avvallesse della facoltà di realizzare in proprio le opere.

S15. Osservazioni sulle ipotesi per lo svolgimento di attività inerenti la connessione da parte del richiedente.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione è concorde con quanto definito dall'Autorità, ma ritiene necessario definire in modo chiaro la proprietà e/o disponibilità delle opere realizzate.

S16. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della cauzione per la valutazione della fattibilità della connessione.

S17. Osservazioni sull'ipotesi di trattenere la cauzione nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

La proposta assoRinnovabili

S16. L'Associazione ritiene che la determinazione della cauzione venga commisurata alla potenza di impianto ed alla tipologia di connessione.

S17. Si ritiene congruo trattenere la cauzione relativa alla copertura delle spese per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione della fattibilità, mentre per l'individuazione della cauzione per la predisposizione del preventivo di connessione, si ritiene che il Gestore debba invece ricevere un compenso proporzionato alla complessità dello studio relativo.

S18. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione della cauzione per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene che la determinazione della cauzione debba basarsi sulla taglia degli impianti di produzione. Tuttavia, tale cauzione dovrebbe essere anche commisurata ai contenuti del preventivo stesso, che possono essere molto differenti.

S19. Osservazioni sulle ipotesi relative alla garanzia per la realizzazione della connessione.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene che, in caso di realizzazione in proprio della connessione, il Produttore non debba corrispondere nessuna garanzia al Gestore di Rete.

In caso contrario, si ritiene si debba modulare il rilascio della garanzia in due stadi, in accordo con l'orientamento dell'Autorità (29.13). Inoltre, si ritiene necessario prevedere l'eventuale restituzione al Produttore della garanzia prestata nel caso in cui ci si avvalessse della facoltà di realizzare in proprio le opere.

S20. Osservazioni sulla definizione del perimetro dei costi di connessione.

La proposta assoRinnovabili

Il perimetro dei costi andrebbe definito in modo deterministico sulla base di una definizione precisa delle responsabilità in capo all'una o all'altra Parte in merito a:

- Controllo qualità biometano (relativamente alla "sicurezza di esercizio").
- Misura fiscale della quantità immessa.
- Odorizzazione.
- Gestione dei sistemi di misura e comunicazione dei dati.

L'Associazione ritiene opportuno che l'allestimento dell'*Impianto di Ricezione* (così come definito nella UNI/TR 11537:2014 e che prevede la laminazione del biometano, la verifica della qualità e l'odorizzazione) sia in capo al Gestore di Rete.

S21. Osservazioni sulla ipotesi di determinazione del contributo per la connessione.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene che gli oneri di connessione non debbano essere interamente a carico del produttore di biometano.

S22. Osservazioni sulle ipotesi di rateizzazione del pagamento del contributo per un periodo di 25 anni.

La proposta assoRinnovabili

Si concorda con l'Autorità l'opportunità per il produttore di rateizzare il pagamento del contributo di connessione per un periodo massimo di 20 anni, che corrisponde alla durata del periodo di incentivazione per gli impianti di produzione di biometano.

S23. Osservazioni sulle ipotesi di restituzione dei corrispettivi entro 10 anni, nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti a utilizzo anche da parte di altri utenti della rete.

La proposta assoRinnovabili

Il tema risulta essere particolarmente complesso e richiederebbe una trattazione e condizioni di riferimento definite a livello nazionale.

Tuttavia, l'Associazione si ritiene concorde con l'Autorità sull'ipotesi di restituzione dei corrispettivi entro 10 anni, nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti ad utilizzo anche da parte di altri utenti della rete.

S24. Osservazioni sull'individuazione della condizione di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione non ha alcuna osservazione in merito.

S25. Osservazioni sull'ipotesi di valorizzazione a costi standard delle componenti da utilizzare per la connessione.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione non ha alcuna osservazione in merito.

S26. Osservazioni sulle ipotesi relative alle tariffe per l'uso della rete.

La proposta assoRinnovabili

Qualora fosse individuato nel Gestore di Rete la figura a cui compete il mantenimento in efficienza dell'*Impianto di Ricezione* (così come definito nella UNI/TR 11537:2014), occorrerebbe proporzionare la tariffa d'uso della rete agli oneri gestionali che sottendono alle apparecchiature di tale impianto.

S27. Osservazioni sugli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione non è concorde con l'Autorità sull'obbligo di installazione e manutenzione dei sistemi di misura in capo al Produttore. Il sistema di misura (così come declinato nella nota 14 del documento) dovrebbe comunque avere caratteristiche "univoche" su tutto il territorio nazionale.

*S28. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità.
S29. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità.*

La proposta assoRinnovabili

Si ritiene opportuno mantenere l'archivio dei dati di immissione, ma tali dati dovrebbero essere raccolti e catalogati dal Gestore di Rete e non dal Produttore.

L'attribuzione di responsabilità al Gestore di Rete della raccolta, registrazione e soprattutto della validazione delle misure, presuppone un controllo continuativo della strumentazione installata, nonché una deterministica regolamentazione dei rapporti fra Produttore e Gestore.

Qualsiasi posizione decida di assumere l'Autorità, si ritiene comunque indispensabile stabilire delle procedure di comunicazione fra tutti i Soggetti interessati qualora le misure effettuate siano eventualmente fallaci (per difetti riscontrati nei sistemi installati o malfunzionamento).

S30. Osservazioni sul perimetro di responsabilità nel caso di utilizzo del carro bombolaio per l'immissione in rete.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene che l'argomento debba essere integrato in relazione:

- a contenere/evitare il rischio di frodi, come sottolineato nello stesso DCO dall'Autorità.
- a chi competerà l'allestimento, la manutenzione e la responsabilità del sistema di misura in corrispondenza del punto di immissione
- alle procedure di comunicazione dei dati letti nel "punto di consegna" del biometano e dei dati letti nel "punto di immissione" (ovvero nel punto dove è immesso il biometano in rete)
- le procedure di comunicazione dei dati quali-quantitativi del biometano trasportato con carro bombolaio ed impiegato direttamente in impianti di distribuzione di carburante (in tal caso si pone inoltre il problema di normare la verifica della qualità del biometano conferito).

*S31. Osservazioni sulle modalità di misura e certificazione delle quantità di biometano incentivabile.
S32. Osservazioni sulle verifiche relative alla documentazione contrattuale.*

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione concorda con quanto definito dall'Autorità.

S33. Osservazioni sull'ipotesi di identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile, in particolare sulla compatibilità dello svolgimento di tale attività con le altre funzioni svolte dal GSE. Individuare eventuali ipotesi alternative.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione concorda con quanto definito dall'Autorità.

S34. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei consumi energetici.

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione ritiene che si debba escludere il forfait per la quantificazione dell'energia utilizzata per la produzione e il trasporto delle matrici all'impianto di produzione di biogas, in quanto tali attività risulterebbero esterne ai limiti di batteria dell'impianto, anche ai sensi della norma UNI 10458 "Impianti per la produzione e l'impiego di biogas".

Tuttavia, si ritiene opportuno considerare solo gli autoconsumi dell'impianto, ovvero a partire dal digestore al sistema di upgrading.

Inoltre, la determinazione dei consumi energetici potrebbero essere quantificati, per semplicità, a forfait per la sezione sopracitata, stante la possibilità del produttore di dotarsi di sistemi di misura specifici per la determinazione della reale percentuale di autoconsumi.

Infine, non è chiaro se la quantificazione dell'energia utilizzata per la produzione di biogas e per l'upgrading sia espressa come MWh elettrici o MWh termici e se tali grandezze debbano essere convertirete in energia primaria (in m³ di biometano).

S35. Osservazioni sull'ipotesi di individuazione della data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo per i casi previsti dall'articolo 4 del decreto 5 dicembre 2013.

S36. Osservazioni sulla soluzione individuata in merito alle allocazioni delle immissioni di biometano.

S37. Osservazioni sugli impatti rappresentati in relazione al settlement gas.

S38. Osservazioni sugli impatti individuati in relazione alla predisposizione di bilanci provvisori.

S39. Si ravvedono criticità particolari nell'applicazione al settore del gas della soluzione delineata?

La proposta assoRinnovabili

L'Associazione non ha alcuna osservazione in merito.

Ringraziandovi per l'attenzione, mi è gradita l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti.

Agostino Re Rebaudengo

Presidente assoRinnovabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Re Rebaudengo".